

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
TITOLO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci, ha lo scopo di disciplinare l'attività e l'organizzazione della Associazione senza scopo di lucro, di seguito Associazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la Associazione, che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra gli associati nell'ambito dell'attività associativa.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Associazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 e successive modificazioni.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti i soci interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto di produzione detenuto dalla Associazione ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021.

2. L'Assemblea approva il regolamento, che rimane valido a tempo indeterminato.

3. Eventuali modifiche potranno essere proposte dall'organo amministrativo e saranno presentate e approvate dall'Assemblea dei soci.

Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

TITOLO II
FINALITA' E ATTIVITA' DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività della Associazione

1. L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e persegue finalità ambientali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività previste per la Comunità Energetica Rinnovabile dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia, e dal Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023, pubblicato in data 23.01.2024 attuativo delle C.E.R. che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso e in ossequio alle Regole operative GSE sulle CER e autoconsumo approvate in data 23.02.2024.

2. L'Associazione non riconosciuta realizza delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

3. A tal fine potrà partecipare alla realizzazione di fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e, secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale, dall'atto costitutivo e dallo statuto della C.E.R.

TITOLO III ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della Associazione come Soci ordinari
 - I. persone fisiche;
 - II. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
 - III. enti territoriali o autorità locali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
 - IV. Persone giuridiche iscritte al RUNTS;
 - V. Enti religiosi.
2. La presentazione della domanda di ammissione alla Associazione avverrà, **a titolo gratuito**, mediante la compilazione di un modulo scaricabile dal sito istituzionale e allegato al presente Regolamento contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente (persona fisica, persona giuridica, ente pubblico...POD). La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento. In particolare, anche se la domanda di ammissione viene positivamente esitata dal Consiglio Direttivo il soggetto richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa.
3. Ricevuta la domanda di ammissione l'organo amministrativo provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro trenta giorni.
4. Successivamente alla ricezione della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo potrà anche richiedere all'impresa e all'ente pubblico che intende aderire all'Associazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alle informazioni, ai dati forniti e alla documentazione presentata, nonché la presentazione di documentazione ulteriore, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta. In questo caso il decorso del termine di trenta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura riprenderà a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.
5. Se l'organo amministrativo ritiene di dover riscontrare positivamente la domanda di ammissione esso invita il soggetto richiedente a consegnare entro i sessanta giorni successivi la seguente documentazione:
 - I. per i privati: documento identità, codice fiscale POD di appartenenza e bollette dei consumi dell'ultimo anno;
 - II. copia dello statuto e del regolamento interno della Associazione debitamente firmati dal soggetto richiedente per accettazione ed adesione;
 - III. per le società e gli enti: visura camerale, documenti dell'amministratore (carta identità, codice fiscale) copia, autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale avente titolo al riguardo, della deliberazione dell'organo societario competente e in caso di enti territoriali o autorità locali, dell'organo amministrativo con cui si autorizza e dispone l'ingresso della impresa e dell'ente pubblico richiedente nella Associazione, POD di appartenenza e bollette dei consumi dell'ultimo anno;
 - IV. copia dello statuto e del regolamento interno della Associazione debitamente firmati dal rappresentante legale dell'impresa richiedente per accettazione ed adesione.

6. Acquisita la documentazione di cui sopra il Consiglio Direttivo delibera dell'effettivo ingresso del richiedente all'interno della compagine associativa, e contestualmente la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

7. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo fini della realizzazione degli interessi perseguiti dalla Associazione e dello sviluppo dell'attività della stessa.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza

Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed economici tra Associazione e Soci è indispensabile per la permanenza nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile.

Al fine di consentire una verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per ladesione tutti i soci dovranno essere a disposizione della Associazione

- I. aggiornamento sistematico, almeno annuale, di tutti i dati di cui al successivo art. 9);
- II. aggiornamento in merito alle eventuali modifiche sopravvenute nell'assetto associativo, anche al di fuori delle scadenze annuali;
- III. copia del bilancio di esercizio, con relative relazioni, approvato entro trenta giorni dall'Assemblea di approvazione dello stesso.
- IV. L'associato ha diritto ad uscire dall'associazione, senza alcuna penale, con la semplice comunicazione mediante *pec* o raccomandata. La suddetta volontà si perfezionerà entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione.
- V. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Associazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, tranne il primo che è stato nominato alla costituzione dell'associazione.

Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, il Consiglio Direttivo può avvalersi di:

- Eventuali Comitati consultivi
- Eventuali collaborazioni con società di provata capacità ed esperienza nella gestione delle CER.

Articolo 8 – L'organo amministrativo- Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un organo amministrativo, Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione.

L'organo amministrativo sarà composto da tre membri nella sua formulazione standard: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere. L'organo potrà essere anche monocratico, se l'assemblea approvasse questa formula più snella.

L'organo amministrativo è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni e può essere rieletto, anche più volte. Il primo organo amministrativo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo dell'organo

amministrativo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante dell'organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Si avvale, per il suo funzionamento ove necessario, dell'apporto di consulenti esterni.

Le decisioni dell'organo amministrativo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti, nel caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Ogni riunione dell'organo amministrativo è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

Articolo 9 – Banca dati/Piattaforma

1. L'organo amministrativo curerà che sia istituita e tenuta costantemente aggiornata una banca dati contenente le informazioni relative agli associati. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità energetica rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei soci degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei soci consorziati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.

Inoltre, fornirà elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei soci.

2. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai soci (persone fisiche o persone giuridiche) associati e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. Gli associati sono tenuti a comunicare al comitato direttivo dell'Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che l'organo amministrativo riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

3. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno degli associati le seguenti informazioni: - (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

(Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, organico e dell'organigramma della associata, sede legale e sedi operative, ogni altro elemento utile a qualificare l'impresa in relazione alle finalità perseguite dalla Associazione, contemporanea partecipazione ad associazioni o altre forme societarie in genere che perseguano identici scopi sociali od esplicino una attività concorrente alla Associazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, l'intervento di comitati e di società esterne al fine di integrare la conoscenza di:

- I. (Impegno dei soci verso la Associazione): indicazione preventiva, su base annua della capacità energetica che il socio si impegna a portare a disposizione della Associazione;
- II. (Programma di attività e sviluppo): programma di attività, piano finanziario e programma di spese e di investimenti previsti per i successivi tre esercizi finanziarie incidenza dell'attività associativa prevista per la loro realizzazione

4. Gli associati che non autorizzano il trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità proprie della Associazione, possono essere esclusi su determinazione dell'organo amministrativo dalla erogazione dei servizi.

5. L'organo amministrativo, presterà, agli associati che lo richiederanno, l'assistenza necessaria affinché gli stessi, sulla base delle informazioni ricevute, possano pervenire alla conseguente modificazione della disponibilità da porre a disposizione della Associazione.

TITOLO V

RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE IMPRESE E SOCI NON IMPRESE

Articolo 10– Principi generali: Partecipazione -trasparenza e coerenza

1. L'Associazione promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti fra i propri Associati e fra gli Associati e la struttura operativa associativa.

2. Lo scambio con la Associazione e fra gli Associati costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte dell'attività. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno agli Associati e alla Associazione, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo.

3. La partecipazione effettiva alle attività della Associazione da parte degli Associati e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte degli Associati ed attività della Associazione. Per questo motivo, l'organizzazione della Associazione si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Soci.

La Associazione ed i suoi associati considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 11 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

1. La Associazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.

2. I soci all'atto dell'adesione alla Associazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Associazione, obbligandosi ciascun associato a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera compromettere le dette attività, ed anzi impegnandosi a collaborare con gli organi della Associazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente all'Associazione e, per essa, al Consiglio Direttivo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti degli associati.

Articolo 12- Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio

associato produttore – o consumatore e degli impegni assunti nei confronti della Associazione, tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo associato.

2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dall'organo amministrativo. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese gestionali e manutentive dell'Associazione.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati. Si stima che le suddette spese saranno pari a circa il 20% degli incentivi maturati dalla C.E.R.

Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

I. **Ai Soci Produttori:** Tipologia di beneficio economico 55% riservata ai soci produttori.

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete e condivisa virtualmente su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

II. **Ai Soci Consumatori:** Tipologia di beneficio economico 25% riservata ai soci consumatori.

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia consumata nelle fasce orarie in cui gli impianti dei prosumer sono in funzione.

3. L'organo amministrativo potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L'elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

4. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

I. Raccolte fondi periodiche;

II. Finanziamenti pubblici o privati;

III. Devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.

5. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

Articolo 13 - Servizi e consulenze

I rapporti tra Associazione e Soci relativi ai servizi e alle consulenze erogate dovranno essere regolati e formalizzati da contratti ad hoc.

Articolo 14 –Iniziativa, partnership e sostegno associativo

1. I progetti di sviluppo dei singoli Soci, del territorio e le partnership che necessitano del sostegno dell'associazione, devono essere comunicati e richiesti all'organo amministrativo, accompagnati dalle motivazioni e in tempo congruo.

2. L'Associazione sostiene fattivamente tutti i progetti dei Soci a condizione che:
- I. siano parte integrante per la piena realizzazione del programma di attività o del progetto di territorio;
 - II. apportino nuovi contributi allo sviluppo del programma di attività o del progetto del territorio;
 - III. consentano lo sviluppo di nuovi servizi coerenti con la missione associativa;
 - IV. non rechino danno alla Associazione e/o ai singoli Soci.
3. Tutti i progetti devono ottenere l'approvazione formale dell'organo amministrativo.
4. Nel caso di sopravvenuti interessi divergenti tra i Soci o di non compatibilità in un'integrazione operativa sulla gestione di un progetto, l'organo amministrativo utilizzerà quale criterio per dirimere il possibile conflitto di interessi, il criterio della "competenza": privilegio al Socio che offre un progetto o una modalità organizzativa più consona alla richiesta della Comunità energetica

Articolo 15 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Associazione

1. L'Associazione per fare fronte alle spese ordinarie di gestione, in particolare prima dell'ottenimento degli incentivi, dovrà dotarsi di un fondo spese alimentato da versamenti a carico dei soci fondatori.

(eventuale)

2. La Associazione potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente diversa per entità e misura, che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo.